

N. R.G. /2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. /2021 promossa da:

(c. f.), con il patrocinio dell'Avv. Manlio Anzaldo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Rezzonico 47 - parte attrice opponente -
nei confronti di

S.R.L. (c. f.), con il patrocinio dell'Avv. e dell'Avv. , elettivamente domiciliato presso il loro studio in , Via

- parte convenuta opposta -

Conclusioni di parte attrice

OMISSIS

Conclusioni di parte convenuta

OMISSIS

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al

decreto ingiuntivo n. /2021, con il quale il Tribunale di Como l'ha condannato a

pagare a S.r.l. la somma di € , oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo di un contratto di appalto stipulato tra le parti e avente ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'opponente.

A fondamento dell'opposizione, ha (in sintesi) dedotto che:

OMISSIS

Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta al pagamento della somma di € , oltre iva, interessi di mora e rivalutazione monetaria, a titolo di "deprezzamento" delle opere conseguente ai difetti riscontrati, nonché di "detrarre" dalle pretese economiche della convenuta la differenza tra quanto effettivamente realizzato e quanto descritto nella contabilità dell'opposta e, comunque, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in ragione dell'inadempimento dell'appaltatrice.

Si è costituita in giudizio S.r.l., deducendo che:

OMISSIS

Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.

Alla prima udienza del , è stata formulata alle parti una proposta conciliativa e, stante la mancata adesione da parte dell'opponente (avendo invece parte opposta aderito alla proposta dell'ufficio), all'udienza del è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta e sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..

Depositata le memorie istruttorie dalle parti, la causa è stata istruita mediante CTU disposta dal giudice Dott.ssa in temporanea sostituzione della sottoscritta.

All'udienza del le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

OMISSIS

Ciò chiarito, deve osservarsi che, nell'atto di citazione, l'opponente ha chiesto la "condanna" dell'opposta al pagamento di una somma pari al "valore di deprezzamento" delle opere, invocando, nella narrativa in diritto, la garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c.. La domanda attorea, pertanto, deve essere interpretata come domanda di riduzione del prezzo dell'appalto ex art. 1668 c.c., con conseguente domanda di condanna alla restituzione delle somme eventualmente pagate in eccesso rispetto al valore delle opere calcolato anche alla luce dei difetti accertati.

OMISSIS

La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Al contrario, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste integralmente a carico di parte convenuta, in quanto soccombente sulla domanda svolta in via monitoria e sulla domanda in garanzia svolta dall'opponente e che hanno reso necessario l'espletamento della consulenza tecnica.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'opposizione proposta da _____, revoca il decreto ingiuntivo n. _____/2021 del _____;
- 2) condanna _____ S.r.l. a pagare a _____, a titolo di restituzione dell'indebito all'esito dell'accertamento del valore delle opere effettivamente eseguite, la somma di € _____, oltre interessi come in motivazione;
- 3) rigetta tutte le domande di risarcimento del danno svolte da _____ nei confronti di _____ S.r.l.;
- 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- 5) pone a carico di _____ S.r.l. le spese di CTU già liquidate con separato decreto e, per l'effetto, la condanna a pagare a _____ la somma che questo avesse già corrisposto o dovesse corrispondere al CTU a titolo di compensi.

22 aprile 2024

Il giudice

Arianna Toppan